

geben, wenn es inzwischen nicht verkauft sei. Ob Umbricht, der unbestrittenermassen der Bevollmächtigte der Beklagten zur Vornahme der Stallrevision war, vom Kläger auch als Agent angesehen werden konnte, weil ihm ein Erlöschen seiner Agentenvollmacht nicht mitgeteilt worden war, kann dahingestellt bleiben. Denn auch auf die Ratschläge eines Agenten darf sich der Versicherungsnehmer jedenfalls dann nicht verlassen, wenn diese mit unverkennbaren Vertragspflichten im Widerspruch stehen. Im vorliegenden Falle aber konnte nicht zweifelhaft sein, dass die Ratschläge des Umbricht dem Vertrag direkt zuwiderliefen. Hätte der Kläger allenfalls noch die Auffassung haben können, dass er berechtigt sei, mit der Anmeldung eines Tieres zuzuwarten, bis das Resultat oberschwebender Verkaufsverhandlungen feststehe, so konnte er doch in guten Treuen nicht annehmen, dass ihm gestattet sei, mit Rücksicht auf Verkaufsverhandlungen, die vielleicht einige Tage oder höchstens Wochen gedauert haben mochten, eine ganze Jahresprämie zu umgehen. Nachdem er mehrmals auf seine Pflicht zu getreuer Angabe aufmerksam gemacht worden war, konnte er sich nicht mehr durch die Konnivenz des Umbricht für gedeckt erachten. Unrichtig ist auch die Auffassung des Klägers, dass schon die Kenntnis des Umbricht von der Anwesenheit des Tieres ihn, den Kläger, entlastet habe. Es handelt sich hier, wie bereits in anderm Zusammenhang konstatiert wurde, nicht um eine Anzeigepflicht, — bei welcher übrigens die schriftliche Anzeige seitens des Versicherungsnehmers an den Versicherer selbst nicht durch die blosser Kenntnis eines Agenten ersetzt werden könnte, — sondern verletzt wurde die dem Versicherungsnehmer kraft einer besondern Vertragsbestimmung obliegende Versicherungspflicht; diese Verletzung wurde aber nicht dadurch entschuldbar, dass sie im Einverständnis mit dem Tierarzt erfolgte, selbst wenn dieser vom Kläger einem Agenten gleichgestellt werden konnte.

Demnach hat das Bundesgericht  
erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des  
Handelsgerichts des Kantons Aargau vom 18. März 1915  
bestätigt.

59. Sentenza 30 giugno 1915 della II<sup>a</sup> sezione civile  
nella causa Cristini e Consorti, attori,  
contro «La Genevoise» e Buzzini, convenuti.

Causa in annullazione di contratti di assicurazione e in restituzione dei premi pagati alla società. — Determinazione del valore litigioso. — Contratti di assicurazione viziati. — Relazione tra l'art. 12 della legge sul contratto di assicurazione 2 aprile 1908 ed i motivi generali di annullabilità dei contratti di cui agli art. 23 e seg. CO. Errore essenziale o dolo? Responsabilità della Società per l'errore causato dal suo agente generale.

A. — Il 17 dicembre 1909 Cristini Giovanni in Giornico, elettricista, contraeva con la società di assicurazione «La Genevoise» un'assicurazione sulla vita di fr. 5000 col premio annuale di fr. 197. Nello stesso giorno stipulava simile contratto (fr. 5000, premio fr. 195.70) anche Umberto Bertolini, fabbro, pure in Giornico. Giovannina Romerio-Giudici, commerciante in Giornico, conchiudeva il 25 novembre 1911 analogo contratto, ma per la somma di fr. 10000 (premio annuale fr. 386.50) e il 5 dicembre 1911 anche Ernesto Maffesanti, fabbro in Giornico, si assicurava presso la detta società per una somma di fr. 10000 (premio fr. 384.80). Le proposte di assicurazione, che stanno alla base di questi contratti, contengono la clausola seguente: «Dietro domanda degli assicurati la compagnia riscatta» i suoi contratti purchè siano stati pagati almeno tre» premi annuali. Il valore del riscatto è calcolato sulla

» base della riserva matematica al giorno del riscatto,  
 » sotto deduzione di una somma che non oltrepasserà  
 » il 3 % del capitale assicurato. Il valore del riscatto  
 » non potrà essere inferiore al 60 % della riserva». Questa clausola si ritrova sostanzialmente identica nelle polizze e cioè colla sola differenza che nelle polizze si stabilisce una scala per il prezzo di riscatto secondo che esso vien chiesto dopo tre o più anni dalla stipulazione del contratto, restando invariato che il prezzo del riscatto non deve essere in nessun caso inferiore del 60 % della « riserva del contratto »

Trascorsi tre anni dalla conclusione del contratto, gli assicurati Cristini e Bertolini notificavano all'assicurazione di volersi valere del diritto di riscatto e chiedevano il rimborso dei premi pagati nei tre anni (fr. 596 e fr. 581.30). Eliseo Buzzini, agente generale della società assicuratrice, comunicava allora agli istanti che il valore del riscatto delle polizze era stabilito in fr. 205 ciascuna, la qual somma sarebbe loro versata a saldo ed in annullazione dei contratti.

B. — Con petizione 24 gennaio 1910 Cristini Giovanni, Bertolini Umberto, Giovanna Romerio-Giudici ed Ernesto Maffessanti convennero in giudizio « La Genevoise » ed Eliseo Buzzini colle seguenti domande :

- 1° I contratti di assicurazione sulla vita conchiusi dagli attori colla convenuta « La Genevoise » sono annullati.
- 2° I convenuti sono solidalmente tenuti a rifondere agli attori l'importo integrale dei premi pagati coll'interesse del 5 % dalla data della petizione ed a indennizzarli con fr. 300 per ulteriori danni, le spese a carico dei convenuti.

I convenuti, dal canto loro, conchiudevano nella loro risposta :

- 1° Le domande della petizione sono respinte.
- 2° In via riconvenzionale : Gli attori sono solidalmente tenuti a rifondere ai convenuti fr. 1000 a

titolo di risarcimento, restando riservate ed impregiudicate le ragioni ulteriori della Compagnia conseguenti all'inadempimento degli obblighi legali e contrattuali degli attori, protestate le spese.

C. — La prima istanza (il Pretore di Bellinzona) respinse tanto la petizione quanto la riconvenzionale.

Il Tribunale di Appello invece, con sentenza 18 settembre 1914, respinta la riconvenzionale, annullava i contratti in questione e condannava la convenuta a rifondere agli attori i premi da loro pagati (fr. 596 a Cristini, fr. 581.30 a Bertolini, fr. 386.80 alla Romerio e fr. 384.80 a Maffessanti), le spese giudiziarie di prima e seconda istanza a carico della convenuta, compensate e le ripetibili. Questo giudizio poggia sulle considerazioni seguenti : Emerge dagli atti che le circostanze di fatto precedenti la conclusione dei contratti sono in sostanza identiche in tutti in casi, quantunque i contratti siano stati stipulati in epoche diverse. Ora il teste Vella, sotto-agente della convenuta in Giornico, il quale ha messo gli attori in relazione col Buzzini, depone che, all'atto della firma della proposta, l'agente Buzzini ebbe a dichiarare agli attori che « passati i primi tre anni » essi avrebbero potuto recedere dal contratto ricevendo » i premi pagati meno una *piccola* deduzione ». Il teste aggiunge che egli per proprio conto non comprende bene neppur oggi l'articolo della polizza di cui si tratta. Queste dichiarazioni dell'agente generale Buzzini, che risultarono poi fallaci, poichè gli attori, per poter recedere dal contratto dovrebbero consentire non solamente in una piccola deduzione, ma nel sacrificio del 60 % circa dei loro versamenti, erano tali, conchiude l'istanza cantonale, da indurre gli attori in errore sulla portata degli obblighi da loro assunti : e questo errore deve venir considerato come essenziale a mente dell'art. 19 COv, poichè gli assicurati, di modesta condizione finanziaria e ridotti, per il pagamento dei premi, ad un guadagno professionale incerto e limitato, dove-

vano annettere importanza decisiva alla presunta facoltà di recedere dal contratto senz'altro rischio se non quello della perdita di una piccola parte del capitale versato. Ammesso così l'errore essenziale, l'istanza cantonale respinge la tesi sostenuta dagli attori, che Buzzini, dando loro le suaccennate spiegazioni sulla clausola di riscatto, avesse agito con mala fede: essa esclude quindi il dolo e respinge l'azione in suo confronto e la somma di fr. 300 vantata dagli attori a titolo di indennizzo, quest'ultima per il motivo che gli attori non hanno fornito la prova di aver subito danno qualsiasi.

D. — Contro questa sentenza i convenuti si appellano per via di arringa al Tribunale federale riproponendogli a giudicare le domande sottoposte al giudice di prima istanza.

Gli attori contestano che il valore della causa raggiunga fr. 4000 e che in virtù dell'art. 67 lemma 4 OG sia ammissibile l'appellazione per via di arringa: eventualmente dichiarano di aderire al rimedio e propongono l'ammissione della petizione nel suo integrale tenore.

#### Considerando in diritto:

1° A torto la parte attrice sostiene l'inammissibilità del rimedio in ordine pretendendo che il valore della causa non raggiunga il limite previsto dalla OG per la procedura in via di arringa (art. 67 al. 1 e 2, 71 al. 3 OG). Vero è che se il litigio non concernesse se non le somme versate dagli attori alla convenuta in esecuzione dei contratti e sul risarcimento di un preteso danno di fr. 300, questo valore non sarebbe raggiunto (fr. 596 + 581.30 + 386.80 + 384.80 + 300 = fr. 2248.90), pure, considerando gli attori quali lite-consorti a mente dell'art. 60 OG, come ammise la sentenza appellata, in base al diritto cantonale (e quindi in modo vincolativo per il Tribunale federale; vedi RU 23 pag. 1680; 25 II p. 980; Weiss, die Berufung an das Bundesgericht in Zivil-

sachen, p. 63 e 64) Ma la domanda di restituzione dei premi pagati dagli attori non è se non il corollario della domanda principale tendente all'annullazione dei contratti e, se la rifusione di quei premi è la conseguenza immediata dell'annullamento del contratto, non è la sola che entri in linea di conto a stabilire il valore del litigio. È ovvio infatti che se il contratto sarà annullato la convenuta «Genevoise» non solo dovrà restituire le somme percepite in esecuzione dello stesso, ma perderà il diritto di esigere il versamento dei premi futuri. D'altro canto, se l'azione venisse respinta e quindi il contratto dichiarato valido, nulla fa supporre che gli attori persisterebbero nel prevalersi della clausola di riscatto in condizioni tanto diverse e molto più onerose di quello che supponevano: è dunque possibile che, invece, essi preferiscano adempire il contratto continuando a versare i premi. Donde risulta che il valore della causa è uguale ai premi percepiti e da percepirsi dalla convenuta. Esso supera dunque la somma di fr. 4000.

2° Altra questione preliminare è quella di sapere quali disposti di legge siano applicabili al caso in esame. I primi due contratti, stipulati nel 1909, cadono sotto l'antico CO: gli altri due (Romerio e Maffessanti), conclusi nel novembre e nel dicembre 1911, dipendono dalla legge federale sul contratto di assicurazione del 2 aprile 1908, entrata in vigore il 1° gennaio 1910. Ora l'art. 100 di quella legge riserva il CO «per tutto quello che non sia previsto» nella nuova legge, e la nuova legge non contiene disposti speciali sui vizi del contratto e quindi non deroga ai relativi disposti del CO (art. 19 e seg. CO v; 21 e seg. CO n; ROELLI, Commentario della legge sul contratto di assicurazione vss. 4 agli, art. 11-13 pag. 179). Indarno i convenuti obiettano che il caso in esame cade sotto la sanzione dell'art. 12 della legge speciale del 1908 (discordanza tra il contenuto della polizza e le convenzioni intervenute) e

che in virtù di questo disposto l'azione si appalesa insostenibile, almeno per quanto essa concerne i contratti retti da quella legge. La specie non ha nulla di comune col caso previsto da quell'articolo, poichè la clausola di riscatto della proposta è perfettamente conforme all'analogo articolo 7 della polizza e non esiste divergenza tra la polizza ed altre « convenzioni intervenute ». Si tratta, nel caso in esame, non di « rettifica » della polizza (ved. art. 12 leg. cit.) e di mantenere poi il contratto rettificato, ma di sapere se esso sia affetto da vizio (dolo od errore essenziale) del consenso che lo renda annullabile.

4° Su questo punto il Tribunale federale condivide l'opinione e approva, in sostanza, i motivi della sentenza denunciata. Che Buzzini, dando agli assicurati una spiegazione oggettivamente falsa sul senso della clausola di riscatto, abbia agito senza intenzione dolosa, suppone che esso stesso non ne abbia conosciuto la vera portata; cosa che invero sarebbe difficile ad ammettersi se fosse provato che Buzzini avesse già liquidato altri riscatti di polizze alla base di quel disposto o almeno che esso fosse già da qualche tempo agente di società di assicurazioni o se altro indizio di simile natura risultasse dagli atti. Ma gli attori nulla addussero in proposito (vedi le loro conclusioni), di modo che non è punto inconciliabile colle risultanze processuali l'ammettere, come fa l'istanza cantonale, che l'incarto non offre prova assoluta ed irrefragabile di un inganno da parte del Buzzini. È invece evidente che dopo le spiegazioni del Buzzini, gli assicurati credettero che, cessando essi di pagare i premi dopo tre anni, altra conseguenza non avrebbero dovuto subire se non quella della perdita di una piccola parte dei premi versati, mentre invece risultò che, facendo uso del diritto di riscatto, essi perderebbero circa il 60 % e cioè la maggior parte dei loro versamenti. Ricorre dunque il disposto dell'art. 19, 4 v CO: l'errore è essenziale quando una prestazione, che una

parte ha promesso o si è fatta promettere, sia di una estensione notevolmente maggiore di quella cui era diretta la sua volontà. Nel caso in esame questa differenza, avuto riguardo alle somme di cui si tratta ed alle condizioni degli assicurati, è certamente notevole: l'errore sta in rapporto di causa col consenso da loro dato ai contratti poichè è da ammettersi che senza questo errore, il consenso non si sarebbe manifestato. I contratti sono dunque viziati da errore essenziale.

Da queste considerazioni risulta:

a) Che l'errore nel quale gli attori furono indotti vizia il loro consenso al contratto: i contratti sono dunque annullabili, donde l'obbligo della società di restituire agli attori tutto quello che essa ha percepito in forza delle annullate convenzioni. Non occorre invece ricercare se alla società appartenga il diritto di dedurre e ritenere una parte dei premi per il rischio sopportato fino all'annullazione dei contratti, perchè essa non ha fatto capo a questo argomento neanche in via subordinata.

b) Che invece l'azione è da respingersi nei rapporti dei Buzzini, il quale, agendo non in suo nome ma in nome della società da lui rappresentata, non si è obbligato nè poteva obbligarsi personalmente, mentre, escluso il dolo, non si può rinvenire nei fatti della specie gli estremi di un atto illecito fuori contratto che potrebbe dare origine ad una responsabilità extra-contrattuale di Buzzini a mente degli art. 50 e seg. v CO (art. 41 e seg. n CO).

5° La domanda di indennizzo di fr. 300 degli attori verso i convenuti e quella reconvenzionale di fr. 1000 dei convenuti verso gli attori risultano infondate per il semplice riflesso che nè gli uni nè gli altri hanno fornito la prova di un danno.

Invece v'ha luogo di accordare agli attori gli interessi moratori del 5 % sul somme loro aggiudicate, come emerge senz'altro dai disposti di legge sulla mora del debitore (art. 104 e seg. CO);

il Tribunale federale  
pronuncia:

L'appellazione principale dei convenuti è respinta, ammessa invece l'adesiva degli attori nel senso che agli attori vien accordato l'interesse del 5 % a partire dal 28 gennaio 1913 sul somme loro dovute a mente della querelata, sentenza, la quale viene del resto confermata su tutti gli altri punti.

60. Urteil der I. Zivilabteilung vom 3. Juli 1915

i. S. Dr. Haass, Beklagter, gegen Leopold Wyler, Kläger.

Rechtsverhältnis zwischen Anwalt und Klient: ist regelmässig das des zivilrechtlichen Auftrages. Befugnis der Kantone, es zu regeln, soweit die Interessen der Rechtspflege in Betracht kommen, namentlich betreffend die Honorierung des Anwaltes. Begriff der Anwaltstätigkeit; Verhältnis zur Tätigkeit des Mäklers bei der aussergerichtlichen Geltendmachung bestrittener Ansprüche. — Kantonales Verbot des pactum de quota litis. Die Rechtsfolgen der Uebertretung kantonaler Verbotsgesetze richten sich grundsätzlich nach Art. 20 OR. — Rückforderung nach Art. 63 OR der vom Klienten indebite bezahlten quota litis. Frage, ob Art. 66 OR entgegenstehe.

A. — Der Ehefrau des Beklagten Dr. Haass-Sterchi, Frieda Sterchi, waren während ihrer Minderjährigkeit zwei Erbschaften angefallen: im Jahre 1901 die ihrer Tante Elisabeth Seiler-Sterchi zu  $\frac{1}{6}$  und im Jahre 1904 die des Rudolf Sterchi zu  $\frac{1}{3}$ . Nach Anfall der ersten bestellte die Vormundschaftsbehörde der Frieda Sterchi einen Vogt in der Person des Wilhelm Stoll-Sterchi. Die beiden Erbschaftsmassen verwaltete ein Miterbe, Gustav Reber-Sterchi, Handelsmann in Interlaken. Am 4. August 1908 verheiratete sich Frieda Sterchi mit dem Beklagten. Dieser drang auf Teilung der Erbschaften, begegnete

aber bedeutenden Schwierigkeiten, indem der Erbschaftsverwalter Reber dazu nicht Hand bieten wollte und der frühere Vogt mit der Rechnungsablegung säumte. Mit der Wahrung seiner und seiner Ehefrau Interessen beehrte der Beklagte zunächst Fürsprecher Lohner und dann Fürsprecher Scheurer, und nachdem beide infolge ihrer Wahl in den Regierungsrat ihr Mandat nicht mehr erfüllen konnten, den heutigen Kläger, Fürsprecher Wyler in Bern. Nach verschiedenen Verhandlungen erstrebte man eine Erledigung der Angelegenheit durch Verkauf der Erbschaftsansprüche des Beklagten und seiner Ehefrau an den Miterben Reber. Es fanden mehrfach Erörterungen hierüber statt. Nachdem dann aber Reber die von ihm verlangte Offerte nicht innert Frist gestellt hatte, drohte der Kläger am 19. September 1910 mit einem Prozesse. Reber antwortete durch seinen Anwalt mit einem Auskaufsangebot von 300,000 Fr., das nicht angenommen wurde. Bei dieser Gelegenheit machte auch der Kläger dem Beklagten eine Offerte und zwar von 301,000 Fr. und es wurde zwischen ihnen sogar ein Kaufvertrag über den Erbteil abgeschlossen. Die Parteien machten aber diesen Vertrag wieder rückgängig und es schlug nach weiteren Verhandlungen der Beklagte dem Kläger mit Brief vom 28. September 1910 vor, ihm, wenn ein Prozess gegen Reber vermieden würde, für Vermittlung des mit diesem abzuschliessenden Auskaufes  $33\frac{1}{3}\%$  Provision von dem 340,000 Fr. übersteigenden Betrage der Auskaufssumme zu bezahlen, also z. B. bei einer Auskaufssumme von 400,000 Fr. eine Provision von 20,000 Fr. Der Kläger scheint diesen Vorschlag nicht angenommen zu haben. Am 7. Oktober machte ihm nämlich der Beklagte einen andern, wonach dem Kläger bei einer Auskaufssumme von 330,000 Fr. 20,000 Fr. zukommen sollten, bei einer 340,000 Fr. übersteigenden Auskaufssumme die Hälfte des 300,000 Fr. übersteigenden Betrages, ebenso bei einer Auskaufssumme unter 330,000 Fr., letzteres falls der Beklagte